



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Premesso che

- 1) L'art. 73 del D.L. 98/2013 prevede per i laureati in giurisprudenza la possibilità di svolgere, presso gli uffici giudiziari, tirocini formativi per la durata di 18 mesi;
- 2) agli ammessi allo stage è prevista, previo possesso dei requisiti ISEE, l'attribuzione di una borsa di studio in misura non superiore ad euro 400 mensili;
- 3) l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, oltre che per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e per la frequenza dei corsi della SSPL e, altresì, titolo di preferenza nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa, dall'Avvocatura dello Stato, da altre amministrazioni dello Stato e per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- 4) proprio in ragione del fatto che l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, **specifiche sessioni di approfondimento e di verifica periodica saranno dedicate alla preparazione delle prove scritte del concorso in magistratura;**

si emana il seguente

BANDO

per la selezione di candidati allo svolgimento del Tirocinio Formativo *ex art. 73 D.L. 98/2013 (convertito nella legge n. 98 del 2013)*.

Il Procuratore della Repubblica, dott.ssa Sabrina Gambino

- vista la Risoluzione del CSM 1058/VV/2013 del 24.7.2019 sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;
- visto l'art. 73 D.L. 98/2013 (convertito nella legge n. 98 del 2013), che prevede, per giovani laureati particolarmente meritevoli, lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari, di un tirocinio della durata di diciotto mesi che può svolgersi "contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione (il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore)";
- rilevato che, secondo il comma 1 dell'art. 73 cit., i candidati siano "in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (abrogato a far data dal 15 agosto

2017), che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età”;

- rilevato che “l’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio”; e, inoltre, che l’esito positivo dello stage è valutato “per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio [...] per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398” e, altresì, costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito; e, inoltre, costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;

visto il secondo comma dell’art. 73 cit. secondo cui “quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea”, quali la frequenza di corsi di dottorato, approfondimento o perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea ed al possesso di titoli ulteriori (superamento esame abilitazione alla professione di avvocato, dottorati di ricerca, etc.);

- evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto attività di assistenza e ausilio ai magistrati affidatari, anche con compiti di studio, partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio (salvo che il giudice ritenga di non ammetterli), con accesso ai fascicoli processuali, fatta eccezione per quelli relativi ai procedimenti per i quali il tirocinante versi in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio;

in particolare, l’attività concernerà:

1) **Attività nel corso delle indagini preliminari:**

- attività di supporto nell’esame e nella definizione dei fascicoli pendenti;
- redazione di bozze di provvedimenti (richieste archiviazione, avvisi *ex art. 415-bis c.p.p.*, deleghe di indagini, richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richieste di emissione di decreti penali di condanna, richieste di giudizio direttissimo);
- analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato e studio dei vari istituti processuali;
- predisposizione del fascicolo per il dibattimento nei casi di citazione diretta a giudizio;

2) **Attività in relazione alla partecipazione ad udienze dibattimentali e camerali:**

- attività di supporto collaborando anche nella preparazione dell’esame dei testimoni e nella redazione di eventuali memorie;

3) Attività in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dagli organi giudicanti:

- l'affidatario potrà sottoporre al tirocinante le decisioni adottate da parte degli organi giudicanti onde cooperare alla individuazione di orientamenti giurisprudenziali di merito in linea ovvero contrastanti con le determinazioni assunte dall'ufficio e di analizzarli alla luce della giurisprudenza di legittimità;

4) Sessioni di approfondimento e di verifica periodica per la preparazione delle prove scritte del concorso in magistratura

- il magistrato coordinatore dei tirocini, supportato dai magistrati affidatari, avrà cura di indicare ai tirocinanti le tematiche più attuali nel dibattito giurisprudenziale, dottrinale e normativo e di dedicare apposite sessioni, di frequenza facoltativa, che saranno concentrate in orari compatibili con lo svolgimento del tirocinio e si struttureranno in discussioni di approfondimento; inoltre verrà dedicato spazio anche alla tecnica di redazione del tema e alla comprensione della traccia e, a tal fine, si potranno prevedere vere e proprie simulazioni della preparazione delle prove scritte con correzione dei temi e approfondimento dei profili di maggiore criticità;

5) Varie ed eventuali:

- nel corso dello svolgimento delle attività indicate il tirocinante potrà procedere alla implementazione di un archivio informatico dell'affidatario contenente i modelli dei principali provvedimenti emessi dal P.M. nella fase delle indagini preliminari e le questioni giuridiche più rilevanti e controverse tra quelle trattate, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza.

- le attività verranno svolte anche mediante utilizzo degli applicativi informatici messi a disposizione dall'ufficio e, riguardo al settore penale, compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo come valutate dal magistrato affidatario;

- evidenziata l'impossibilità di destinare i tirocinanti alle segreterie del PM, essendo normativamente previsto che vengano utilizzati per coadiuvare l'attività del magistrato e, dunque, a diretto supporto dell'attività giurisdizionale, ferma restando l'opportunità di agevolare la conoscenza da parte dei tirocinanti delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi;

- rilevato che il tirocinante è messo nelle condizioni di lavorare nelle migliori condizioni e, all'uopo, il Ministero della Giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica; per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro e, altresì, essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura;

- considerato che, per l'accesso allo *stage*, occorre presentare domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- evidenziato che nella domanda può essere espressa una preferenza di materia/gruppo di lavoro specializzato ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio;

- considerato che, all'esito dell'ammissione, verrà predisposto un progetto di tirocinio formativo in cui saranno precisate le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario, comunque non inferiori a 15 ore settimanali; all'esito di ogni semestre il magistrato affidatario potrà relazionare sull'andamento del tirocinio e

sull'impegno e dedizione al lavoro del tirocinante; al termine dello *stage*, il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio; all'esito del tirocinio sarà rilasciata un'attestazione della frequenza;

rilevato che il tirocinante è assoggettato ai seguenti obblighi:

- a) seguire le indicazioni del coordinatore del tirocinio e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- b) rispettare l'obbligo del segreto su quanto appreso in ragione dell'attività svolta e di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
- c) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- d) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- e) astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- f) indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità;

rilevato che gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 73 comma 4 D.L. 98/2013 *"gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi [...] Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio"*;

rilevato, inoltre che:

- lo svolgimento dello *stage* non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi e non dà diritto ad alcun compenso, fatta eccezione per borse di studio corrisposte dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 73 comma 8 *bis* D.L. 98/2013 o conseguenti ad eventuali finanziamenti regionali o di privati (ciò in quanto, al fine di favorire l'accesso allo *stage*, è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati);
- il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

rilevato che appare opportuno emanare un apposito bando per lo svolgimento dei tirocini formativi fino all'esaurimento dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 73 comma 4 D.L. 98/2013, tenendo conto delle risposte all'interpello periodicamente disposto fra i magistrati in servizio alla Procura di Siracusa;

determina

la disponibilità immediata, fino all'esaurimento secondo i criteri di cui all'art. 73 comma 4 D.L. 98/2013, di posti presso questa Procura della Repubblica per lo svolgimento di tirocini formativi, da coordinarsi e assegnarsi in base alle disponibilità pervenute dai magistrati in servizio.

Le domande e la documentazione, comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche mediante autocertificazione a norma degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 vanno compilate secondo l'apposito modulo che può essere rinvenuto sul sito della Procura di Siracusa all'indirizzo <http://www.procurasiracusa.it> o presso la Segreteria della Procura della Repubblica, sita in V.le Santa Panagia 109, livello 5, stanza 22;

dopo essere state compilate come detto esse vanno consegnate secondo una delle seguenti modalità:

a) previa sottoscrizione e scannerizzazione in formato pdf, inviandole all'indirizzo di posta elettronica della Procura di Siracusa gaetano.bono@giustizia.it o all'indirizzo pec sportellounico.procura.siracusa@giustiziacert.it;

b) mediante consegna cartacea alla Segreteria della Procura della Repubblica, sita in V.le Santa Panagia 109, livello 5, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30;

c) tramite spedizione con raccomandata A/R all'indirizzo Procura della Repubblica di Siracusa presso Palazzo di Giustizia, livello 5, stanza 22, V.le Santa Panagia 109, 96100, Siracusa.

Termine di presentazione della domanda: 30 novembre 2020 – ore 18:00.

Dispone

l'inserimento del presente bando nel sito *internet* della Procura della Repubblica di Siracusa, nonché l'affissione dello stesso nelle bacheche del Palazzo di Giustizia.

Informa inoltre che

- il magistrato coordinatore dei tirocini è il dott. Gaetano Bono;

- ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla Segreteria della Procura della Repubblica di Siracusa al numero 0931752733 o all'indirizzo e-mail gaetano.bono@giustizia.it.

Siracusa, 12 giugno 2020

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa *Sabrina Gambino*

Il Magistrato Coordinatore dei Tirocini
dott. *Gaetano Bono*